

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA**

Sommario

ABBREVIAZIONI	2
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI	3
ART. 3 - FORME DI ESERCIZIO	3
ART. 4 - REQUISITI SOGGETTIVI	4
ART. 5 – LIBERA PROFESSIONE DEI MEDICI VETERINARI	4
ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	5
ART. 7 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE E CRITERI DI SVOLGIMENTO.....	6
ART. 8 - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI.....	6
ART. 9 - VOLUMI DI ATTIVITÀ.....	6
ART. 10 - INCOMPATIBILITÀ.....	7
ART. 11 - ALTRE INCOMPATIBILITÀ.....	7
ART 12 - ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE	8
ART. 13 - PERSONALE DI COMPARTO	8
ART. 14 - RESPONSABILITÀ IMPRENDITORIALE E COPERTURA ASSICURATIVA.....	8
ART. 15 - NORME COMPORTAMENTALI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI	9
ART. 16 - COMITATO DI GARANZIA	9
ART. 17 - COLLEGIO DI DIREZIONE	10
ART. 18 – INFORMAZIONE, PRENOTAZIONE E RISCOSSIONE	10
ART. 19 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	10
ART. 20 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI	11
ART. 21 - ATTRIBUZIONE DEI PROVENTI E REGIME FISCALE.....	12
ART. 22 – MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	12
ART. 23 – ALTRE ATTIVITÀ IN CONVENZIONE	12
ART. 24 – NORME FINALI E TRANSITORIE	13

ABBREVIAZIONI

- | | |
|--|-----------------------|
| ✓ Attività di libera professione intramuraria | attività LPI |
| ✓ Dirigenti del ruolo sanitario che esercitano l'attività di libera professione in regime intramurario | Dirigenti |
| ✓ Personale di comparto del <u>ruolo amministrativo, tecnico e sanitario</u> che coadiuva il personale dirigente del ruolo sanitario | Personale di Comparto |
| ✓ Referente sanitario, individuato dai Dirigenti componenti l'équipe. | Referente |

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario in servizio con rapporto di lavoro esclusivo che svolge attività in regime di libera professione intramuraria. Si applica altresì al personale di Comparto del ruolo sanitario che partecipa all'équipe apportandovi la propria, specifica competenza professionale (infermieri, tecnici di laboratorio ed altre analoghe professioni sanitarie), nonché al personale di Comparto non sanitario che collabora con il predetto personale svolgendo funzioni di supporto per assicurare l'effettivo esercizio della LPI, con riferimento alle attività di prenotazione, accoglienza ed orientamento degli utenti.
2. La normativa di riferimento, sulla base della quale è stato redatto il presente regolamento, è la seguente:
 - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 " *Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e successive modifiche ed integrazioni;
 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662 " *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica* (art. 1, comma 5);
 - Legge 23 dicembre 1998, n. 448 " *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*" (art. 72);
 - Legge 3 agosto 2007, n. 120 " *Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria* ";
 - CCNL 8 giugno 2000 e CCNL 3 novembre 2005 rispettivamente per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e per l'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa;
 - D.P.C.M. 27 marzo 2000 " *Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale* ";
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 " *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* ";
 - D.G.R. Lombardia 5 aprile 2006 n. VIII/002308 " *Linee guida regionali per la predisposizione dei regolamenti aziendali che disciplinano l'attività libero-professionale intramuraria* ";
 - D.G.R. Lombardia 25 luglio 2007 n. VIII/005162 " *Determinazioni in ordine all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria* ";

- D.G.R. Lombardia 13 giugno 2008 n. VIII/007441 "*Linee guida in ordine all'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici veterinari*";
- D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI

1. Per attività in regime di libera di professione intramuraria si intende l'attività professionale, svolta dai dirigenti del ruolo sanitario, individualmente o in équipe, al di fuori dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico di quest'ultimo o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.
2. Tale attività non deve essere concorrenziale al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, né in contrasto con le finalità istituzionali dell'Agenzia e, in particolare, con le funzioni di vigilanza e controllo alla stessa attribuite.
3. Lo svolgimento dell'attività, che avviene all'interno delle strutture aziendali, deve garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto che sono comunque considerati prioritari ed assicurare la piena funzionalità dei servizi.
4. Costituiscono finalità primarie dell'istituto in esame la tutela del diritto contrattuale all'esercizio della libera professione intramuraria, la garanzia del diritto di libera scelta del cittadino e la riduzione delle liste d'attesa, fermo restando il tassativo rispetto degli obiettivi di volume programmati dall'Agenzia relativamente all'attività istituzionale.

ART. 3 - FORME DI ESERCIZIO

1. L'attività di LPI è esercitata nelle forme individuate dal CCNL 8 giugno 2000.
2. Come previsto dall'art. 55 del precitato CCNL 8 giugno 2000, l'attività libero professionale di esplicita nelle seguenti tipologie:
 - a) libera professione individuale, caratterizzata dalla libera scelta, da parte dell'utente, del singolo professionista al quale viene richiesta una prestazione a pagamento;
 - b) attività professionale a pagamento svolta in équipe, all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente in forma singola o associata del singolo professionista all'équipe nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
 - c) partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione tra l'Agenzia e le predette Aziende e strutture;
 - d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'Agenzia all'interno delle strutture aziendali, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Agenzia stessa, sentite le équipes dei servizi interessati.
3. Rientra tra le tipologie di attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000, l'attività di consulenza chiesta all'Agenzia da soggetti terzi così individuati:

- a) servizi sanitari di altra azienda o ente del Comparto;
 - b) istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro; previa sottoscrizione, in entrambi i casi, di apposita convenzione disciplinante termini e modalità del rapporto, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione fra i Dirigenti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'erogazione della prestazione prevista in convenzione.
- In tali ipotesi, i relativi compensi affluiscono all'Agenzia, che provvede ad attribuirne il 95% al Dirigente che ha reso la prestazione.
4. Le convenzioni con i soggetti di cui alla lett. a) (servizi sanitari di altra azienda o ente del Comparto) che afferiscono all'ambito territoriale di competenza di ATS Insubria, con particolare riferimento alle ASST presenti sul territorio di Como e di Varese, possono essere stipulate esclusivamente nei casi in cui le prestazioni richieste non abbiano riflessi, diretti o indiretti, su attività o settori oggetto di vigilanza e controllo da parte della stessa ATS.

ART. 4 - REQUISITI SOGGETTIVI

1. L'attività libero professionale intramuraria è prestata, di norma, nella disciplina di appartenenza del personale dirigente medico e veterinario, nonché del personale della dirigenza sanitaria che ha optato per il rapporto di lavoro esclusivo.
2. L'attività libero professionale intramuraria è sospesa nei casi di assenza per ferie, malattia, gravidanza, aggiornamento professionale ed aspettative varie.
3. Qualora, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, il Dirigente non possa esercitare l'attività libero professionale nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione, ad esercitare l'attività in una disciplina diversa da quella di appartenenza, purché sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina stessa e tale attività sia compresa tra quelle erogabili in via istituzionale, come previsto dall'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27 marzo 2000 e dalle Linee guida regionali di cui alla DGR. n. 2308/2006.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del suddetto D.P.C.M., l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e veterinari afferenti al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ed al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, anche ove non sia erogabile in via istituzionale, può essere esercitata in regime libero-professionale, purché contribuisca a migliorare ed integrare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, sempre fatti salvi i principi generali in materia di incompatibilità.

ART. 5 – LIBERA PROFESSIONE DEI MEDICI VETERINARI

1. Come previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.C.M. 27 marzo 2000, il Dirigente Veterinario può essere autorizzato a svolgere per conto dell'Agenzia, all'esterno delle strutture aziendali, prestazioni richieste all'Agenzia stessa da aziende pubbliche o private e da soggetti privati, purché lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte.
2. Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle " *Linee guida in ordine all'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici veterinari* " approvate con D.G.R. n. VIII/007441 del 13 giugno 2008 in ragione delle peculiarità proprie della tipologia prestazionale erogata dai medici veterinari, l'attività libero-professionale svolta in regime intramurario dai dirigenti veterinari viene distinta in:

- prestazioni ambulatoriali, vale a dire tutte le prestazioni cliniche o professionali erogate presso specifiche strutture e precisamente:
 - o visite cliniche ambulatoriali;
 - o interventi chirurgici ambulatoriali;
 - o autopsie di piccoli animali o animali da cortile;
 - o analisi biochimiche;
 - o studio di dati, referti clinici, progettualità, piani di intervento ed altre analoghe.

- prestazioni necessariamente extra-ambulatoriali, vale a dire tutte le prestazioni che devono essere erogate presso le strutture di custodia degli animali o presso le strutture produttive e precisamente:
 - o visite cliniche presso il domicilio dei richiedenti;
 - o visite cliniche presso gli allevamenti;
 - o sopralluoghi conoscitivi o di verifica presso strutture produttive primarie o secondarie;
 - o accertamenti presso le sedi dei richiedenti in genere.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale, i Dirigenti sono tenuti a presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente regolamento (**allegato 1**), indicando:
 - la disciplina di specialità e la tipologia delle prestazioni per le quali intendono svolgere l'attività intramuraria;
 - le relative tariffe;
 - l'orario, le giornate e la sede di svolgimento delle attività.
 L'interessato deve altresì specificare se intende avvalersi della collaborazione del personale di comparto.
 La domanda deve essere ripresentata qualora il Dirigente intenda chiedere integrazioni o modifiche all'attività già autorizzata.
2. La richiesta, validata dal Direttore del Dipartimento competente per materia e firmata per presa visione dal Direttore Sanitario o Sociosanitario, è inviata alla UOC Gestione Risorse Umane per la formalizzazione del provvedimento di autorizzazione del Direttore Generale.
3. Ove il Direttore del Dipartimento competente per materia non coincida con il Direttore del Dipartimento di afferenza gerarchica, quest'ultimo dovrà essere informato dall'interessato acquisendone il visto.
4. Il provvedimento di autorizzazione è notificato all'interessato e comunicato al Direttore Sanitario ovvero al Direttore Sociosanitario, al Direttore del Dipartimento competente per materia, al Direttore di Dipartimento di afferenza gerarchica, al Referente (ove previsto) ed alla UOC Economico Finanziario.
5. Al Dirigente autorizzato all'esercizio di attività in libera professione in un ambito non coincidente con l'ordinaria attività istituzionale, può essere richiesto lo svolgimento di prestazioni oggetto di autorizzazione anche nelle fasce orarie istituzionali.
6. Il Dirigente autorizzato può presentare richiesta motivata di temporanea sospensione dell'attività per un periodo comunque non superiore a tre mesi.
7. In assenza della suddetta richiesta l'Agenzia, verificato il mancato esercizio dell'attività per almeno un anno continuativo, provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 7 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE E CRITERI DI SVOLGIMENTO

1. L'attività LPI è resa in fasce orarie non coincidenti con quelle destinate all'attività istituzionale, al di fuori dell'orario di servizio, del lavoro straordinario, nonché dei turni di pronta disponibilità.
2. La rilevazione oraria dell'attività svolta in regime libero professionale è distinta da quella istituzionale e viene rilevata attraverso timbratura con causale differenziata. Il Dirigente deve pertanto timbrare l'uscita dall'attività istituzionale e di seguito timbrare, sempre utilizzando il badge in dotazione, "in entrata" l'inizio dell'attività libero professionale, utilizzando l'apposito codice di timbratura; al termine dell'attività, deve altresì timbrare "in uscita", sempre utilizzando il codice dedicato. In casi particolari determinati dall'impossibilità tecnica di utilizzare gli orologi, ovvero dalla particolare natura della prestazione da erogare, l'Agenzia può autorizzare modalità diverse di rilevazione, comunque sempre tali da garantire l'assoluta separazione dell'attività istituzionale da quella libero professionale.
3. Lo svolgimento dell'attività LPI in orario di lavoro può essere preventivamente autorizzato dal Direttore Generale limitatamente a casi specifici quando, per le caratteristiche oggettive della prestazione, questa debba essere resa necessariamente in fasce orarie normalmente destinate all'attività di servizio. In tale ipotesi, il cosiddetto "tempo standard", vale a dire il tempo medio impiegato per l'esecuzione delle stesse prestazioni in regime istituzionale, dovrà essere recuperato con riferimento al numero di prestazioni effettuate in regime libero-professionale.
Il debito orario in tal modo cumulato dovrà essere mensilmente comunicato dall'interessato alla UOC Gestione Risorse Umane.
4. E' vietato utilizzare, nello svolgimento dell'attività LPI, il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
5. Il Responsabile dell'UO verifica il corretto utilizzo degli spazi all'interno delle strutture di competenza, di cui al successivo articolo 8.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI

1. Gli spazi da destinare all'attività in oggetto sono, di norma, gli stessi utilizzati per le attività istituzionali, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve garantire la separazione delle due attività in termini di orario, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti, privilegiando, in ogni caso, l'attività istituzionale.
2. I locali adibiti devono essere facilmente individuabili dagli utenti mediante specifica cartellonistica sulle porte di accesso degli ambulatori.
3. Le tipologie di prestazioni, che per loro natura oggettiva comportano visite e sopralluoghi presso le strutture dell'utente, s'intendono come erogate in regime di attività intramuraria.

ART. 9 - VOLUMI DI ATTIVITÀ

1. Come previsto dall'art. 54, comma 5, del CCNL 8 giugno 2000, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

2. A tal fine l'Agenzia, in sede di definizione annuale del budget, negozia con i Dirigenti responsabili delle équipes interessate i volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate e concorda con i singoli Dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero professionale intramuraria. Sono fatte salve specifiche ipotesi, da verificare caso per caso in relazione alla loro compatibilità con i principi generali di cui al presente regolamento, nei quali non vi sia una corrispondente attività istituzionale.

ART. 10 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Dirigente non può esercitare, nell'ambito del territorio dell'Agenzia, attività libero-professionale nelle materie oggetto di vigilanza e controllo da parte dell'Agenzia stessa.
2. Le prestazioni erogate nei confronti di soggetti le cui attività si svolgano ed abbiano interesse al di fuori dell'ambito territoriale dell'Agenzia sono consentite a condizione che il richiedente non presenti un collegamento significativo con soggetti residenti oppure operanti nell'ambito territoriale dell'Agenzia. A titolo esemplificativo:
 - succursale, impianto o altra impresa che abbia sedi, impianti o succursali nel territorio dell'Agenzia;
 - società controllata da altra società con sede nel territorio dell'Azienda;
 - società amministrata dalla stessa persona che amministra una società nel territorio dell'Azienda;
 - altri casi di possibile collegamento organizzativo o patrimoniale tra soggetto extraterritoriale e soggetto infraterritoriale.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*), il Dirigente assegnato alle strutture che svolgono attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.
4. L'Agenzia si riserva di valutare, su richiesta dell'interessato, eventuali casi che, in relazione alla specifica natura della prestazione resa, non comportino in concreto alcun pregiudizio alle funzioni istituzionali di vigilanza e controllo espletate in attività di servizio.
5. Spetta in ogni caso al Direttore Generale, in sede di emanazione del provvedimento di autorizzazione, la valutazione della sussistenza di ulteriori situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi con l'Agenzia.
6. E' fatto divieto di esercitare ogni altra attività, resa a titolo non gratuito, che non sia disciplinata dalla legge, dalla contrattazione collettiva ovvero da provvedimenti aziendali.

ART. 11 - ALTRE INCOMPATIBILITÀ

1. Il Dirigente che svolge attività in regime di libera professione extramuraria può esercitare la propria attività esclusivamente in ambito privato, operando a titolo personale e senza alcun rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale e con l'Azienda di appartenenza.
2. L'opzione effettuata per l'esercizio della libera professione extramuraria può essere revocata entro il 30 novembre di ogni anno. In tale ipotesi il Dirigente rimane assoggettato al regime intramurario con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART 12 - ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE

1. Come specificato dall'art. 60 del CCNL 8 giugno 2000, non rientrano fra le attività libero professionali, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:
 - a) partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma , in qualità di docente;
 - b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
 - c) partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso enti o Ministeri;
 - d) relazione a convegni e pubblicazioni dei relativi interventi;
 - e) partecipazione a comitati scientifici o ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
 - f) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con il solo rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
 - g) organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Agenzia della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
 - h) espletamento dell'incarico di perito o consulente tecnico d'ufficio a seguito di nomina da parte dell'Autorità Giudiziaria (D.M. 28 febbraio 1997 e nota Dipartimento funzione pubblica 16 dicembre 1996, prot. n.10108).

ART. 13 - PERSONALE DI COMPARTO

1. Il personale di comparto - del ruolo amministrativo, tecnico e sanitario - partecipa alle attività erogate in libera professione su richiesta scritta indirizzata alla UOC Gestione Risorse Umane, che informa il Responsabile dell'UOC interessata, ovvero il professionista.
Il Dirigente di riferimento, con decorrenza dal mese successivo all'accoglimento della richiesta, inserisce il richiedente nella programmazione delle attività, nel rispetto dei criteri di rotazione che garantiscano un'equa partecipazione a tutti gli interessati.
2. L'interessato può presentare rinuncia, con preavviso scritto di 30 giorni, ovvero richiesta motivata di sospensione dell'attività per un periodo, comunque, non superiore a tre mesi.
3. In assenza della richiesta di cui al punto 2, l'interessato è escluso dalla programmazione delle attività e, in caso di rientro, sarà tenuto a presentare una nuova domanda.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ IMPRENDITORIALE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il rischio imprenditoriale dell'attività libero professionale è attribuito al professionista.
2. I Dirigenti si assumono la responsabilità organizzativa e professionale dell'offerta di prestazioni, fatto salvo l'onere della Direzione Generale di individuare gli spazi attrezzati interni od esterni per l'espletamento dell'attività, di disciplinare il regime di fornitura di servizi e prestazioni ausiliarie ed intermedie e di concordare le tariffe con i professionisti.
3. Ai sensi dell'art. 21 del CCNL 3 novembre 2005, è garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, senza diritto di rivalsa salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

ART. 15 - NORME COMPORTAMENTALI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale dal vigente ordinamento giuridico, la violazione delle norme del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività concordate.
2. Il singolo professionista, che si assume la piena responsabilità della prestazione individualmente fornita all'utente, è tenuto al rispetto dei protocolli diagnostico-terapeutici per l'effettuazione delle prestazioni ove esistenti.
3. Il personale che partecipa all'attività libero professionale è responsabile, ciascuno per la propria competenza, del buon andamento dell'attività, con particolare riferimento al rispetto dei turni di lavoro.
4. Il personale non può, salvo casi di eccezionale imprevedibilità od urgenza, abbandonare gli ambulatori prima di avere esaurito gli utenti prenotati.
5. Il personale è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti, disponibile sul sito internet aziendale nell'area Amministrazione Trasparente – sezione “Disposizioni generali”.
6. I doveri contenuti nel Codice di Comportamento si aggiungono ed integrano quelli previsti dal D.Lgs n. 165/2001 e dai Codici di disciplina per il personale del comparto e per il personale dirigente.
7. Costituiscono violazione delle norme regolamentari e dei doveri d'ufficio:
 - a) l'inottemperanza reiterata alle disposizioni inerenti le rendicontazioni e gli adempimenti connessi all'attività LPI nella tempistica prevista;
 - b) il superamento di uno o più dei limiti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del presente regolamento;
 - c) lo svolgimento dell'attività LPI durante i turni di pronta disponibilità, le assenze dal servizio effettuate a titolo di aspettativa, nonché i permessi retribuiti;
 - d) prestazioni svolte al di fuori degli orari e delle sedi autorizzati.
8. La contestazione di addebito per violazione delle norme regolamentari e dei doveri d'ufficio inerenti all'esercizio della LPI è effettuata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari, a norma dei regolamenti di disciplina aziendali.

ART. 16 - COMITATO DI GARANZIA

1. Nel rispetto delle indicazioni dettate dalla DGR n. 2308/2006 è costituito il Comitato di Garanzia nella seguente composizione:
 - Direttore Amministrativo con funzioni di presidente;
 - Direttore Sanitario;
 - Direttore Sociosanitario;
 - Dirigente Responsabile UOC Gestione Risorse Umane;
 - un rappresentante delle OO.SS. della Dirigenza Medica;
 - un rappresentante delle OO.SS. della Dirigenza Veterinaria;
 - un rappresentante delle OO.SS. della Dirigenza Sanitaria non medica;
 - un rappresentante delle OO.SS. del personale di comparto.
2. Il Comitato si avvale della collaborazione di un funzionario amministrativo dell'UOC Gestione Risorse Umane che svolge attività di segreteria.
3. Il Comitato vigila e controlla lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, monitora costantemente il corretto rapporto tra volume erogato in

regime di attività istituzionale e di attività LPI, proponendo eventuali misure correttive nel caso di superamento del limite di cui all'art. 2, punto 4.

4. Il Comitato presenta rapporto periodico della propria attività al Direttore Generale, il quale darà eventuale attuazione agli interventi suggeriti con propri provvedimenti.
5. Nel caso di violazione del presente regolamento, il Comitato di Garanzia, previa istruttoria e comunicazione alle Organizzazioni Sindacali di categoria, propone al Direttore Generale la sospensione temporanea o la revoca, in relazione alla gravità, per l'adozione del relativo provvedimento.
6. I verbali attestanti le decisioni assunte sono firmati dal segretario e dal presidente.
7. Il Comitato viene convocato dal segretario su richiesta del presidente ovvero di almeno due degli altri componenti.
8. I risultati delle attività di controllo e le decisioni adottate dal Comitato di Garanzia sono comunicati con frequenza semestrale a tutte le Organizzazioni Sindacali.

ART. 17 - COLLEGIO DI DIREZIONE

1. Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria, nonché alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.
2. Il Collegio di Direzione esprime parere in ordine alla richiesta del Dirigente di esercitare l'attività LPI in una disciplina diversa da quella di appartenenza.
3. Il Collegio di Direzione ha il compito di dirimere le vertenze dei Dirigenti sanitari in ordine all'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della L. n. 120/2007.

ART. 18 – INFORMAZIONE, PRENOTAZIONE E RISCOSSIONE

1. Attraverso il sito istituzionale dell'Agenzia il cittadino deve essere informato in merito alle modalità di accesso alle prestazioni in regime di libera professione intramuraria, alle sedi di loro erogazione, alle tariffe applicate, alle modalità di pagamento ed ai nominativi dei professionisti disponibili.
2. Le prestazioni in regime di LPI sono erogate, previa prenotazione da parte dell'utente in fasce orarie separate da quelle dedicate all'attività istituzionale, ovvero attraverso apposite agende informatizzate, con modalità definite dall'Agenzia.
3. Come previsto dalla D.G.R. n. VIII/007441 del 13 giugno 2008, le prestazioni a carattere d'urgenza o richieste fuori dall'orario di servizio direttamente al Dirigente Veterinario devono essere registrate presso le segreterie dei Distretti Veterinari il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento direttamente a cura del professionista che ha erogato la prestazione.
4. Il pagamento delle tariffe avviene, prima dell'erogazione della prestazione, mediante versamento su conto corrente postale, Bonifico bancario, pagamento a mezzo POS/bancomat o altri mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione degli importi versati dagli utenti, nel rispetto dell'art. 1, comma 4, lett. b), della L. n. 120/2007.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), della L. n. 120/2007, l'Agenzia determina, in accordo con i professionisti, un tariffario che assicura la copertura di tutti i costi direttamente ed indirettamente correlati alla gestione.

2. Le tariffe sono determinate e possono essere modificate purché che non siano inferiori a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni, nonché ai minimi fissati dai rispettivi Ordini professionali.
3. A seguito di eventuali variazioni, opportunamente documentate, l'Agenzia potrà rideterminare gli oneri a carico del professionista.

ART. 20 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

1. La ripartizione dei proventi è calcolata in base ai criteri indicati nella seguente tabella:

Tipologia	A Quota Azienda	B Quota fondo comune	C Quota équipe	D Quota individuale	E Attività di supporto tecnico e/o amministrativo
Visite e consulenze individuali	14,5%	5%	/	60,5%	20%
Visite con prestazioni strumentali	23,5%	5%	/	51,5%	20%
Visite con prestazioni terapeutiche	19,5%	5%	/	55,5%	20%
Prestazioni di Laboratorio	27,5%	5%	47,5%	47,5%	20%

2. La quota percentuale indicata nella colonna A comprende il 5% relativo ai costi diretti ed indiretti imputabili sia all'Unità Operativa, nel cui ambito si svolge la libera professione, sia ai costi generali di funzionamento aziendale, nonché l'8,5% e l'1% riferite, rispettivamente, alle quote IRAP ed INAIL a carico dell'Agenzia.
3. La quota percentuale indicata nella colonna B deve essere ripartita in un'unica soluzione fra tutto il personale dell'Azienda che non esercita direttamente la libera professione, ma che comunque, indirettamente, concorre ad assicurare il regolare svolgimento delle attività di LPI. L'attribuzione di tale quota è concordata in sede di contrattazione integrativa aziendale con le Organizzazioni Sindacali.
4. La colonna C indica, per il solo caso delle prestazioni rese dal Laboratorio di Sanità Pubblica, la quota da ripartire tra il personale dirigente che concorre, quale parte di un'équipe, anche con competenze di carattere multidisciplinare, all'erogazione della prestazione.
5. La colonna D indica la quota spettante al singolo professionista che esercita l'attività di LPI individualmente e tiene conto delle previsioni di cui al D.L. n. 150/2012, convertito in L. n. 189/2012 ("*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*") che stabiliscono una riduzione pari al 5% sul compenso spettante al Dirigente, con vincolo di destinazione ad interventi di prevenzione ovvero alla riduzione delle liste di attesa.
6. Per le prestazioni rese dal Laboratorio di Sanità Pubblica, le quote di cui alle colonne C e D sono da intendersi come alternative l'una all'altra a seconda che la prestazione sia erogata in équipe ovvero in forma individuale.
7. La colonna E indica la quota da assegnare al personale di comparto.
8. Nel caso in cui il dirigente riconosca che la collaborazione prestata dal personale di comparto debba essere ricompensata in misura superiore a quella sopra indicata, potrà darne comunicazione alla UOC Gestione Risorse Umane ed alla UOC Gestione Risorse Finanziarie, con conseguente, corrispettiva, diminuzione della percentuale di propria spettanza.

ART. 21 - ATTRIBUZIONE DEI PROVENTI E REGIME FISCALE

1. I proventi spettanti al Dirigente, erogati con le competenze stipendiali, assimilati ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente, sono calcolati sulla base delle prestazioni per cui sia stato effettivamente riscosso il compenso.
La quota di spettanza è erogata entro il secondo mese successivo all'incasso, a condizione che sia stata regolarmente presentata la relativa rendicontazione.
2. La quota è il risultato della ripartizione sopra rappresentata ed è pari alla tariffa praticata al pubblico detratte le percentuali spettanti, rispettivamente, all'Agenzia ed al personale di comparto.
3. Il Dirigente trasmette mensilmente alla UOC Economico Finanziario la rendicontazione dei proventi spettanti al personale sanitario ed al personale di comparto, utilizzando il modello allegato al presente regolamento (**allegato 2**).
4. Le somme spettanti al personale dirigente di comparto, detratte le quote di spettanza dell'Agenzia, sono liquidate, previa verifica delle presenze, dalla UOC Gestione Risorse Umane.
5. Nel caso in cui siano erogate, nella turnistica prestabilita, tipologie omogenee di prestazioni, i compensi saranno distribuiti in misura paritaria fra tutti i dirigenti che concorrono all'effettuazione di tali prestazioni, tenuto conto del numero di turni effettuati da ciascun professionista.
6. In tale ultima ipotesi, i dirigenti hanno facoltà di optare, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'esercizio dell'attività LPI in forma individuale con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 22 – MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. L'Agenzia provvede trimestralmente ad effettuare un monitoraggio sull'andamento dei volumi e delle liste di attesa (ove esistenti) per le prestazioni istituzionali e per quelle in libera professione.
2. La rilevazione dell'attività in termini di volumi/prestazioni è attribuita alla competenza del Controllo di Gestione. La verifica del rispetto delle modalità orarie è invece attribuita alla UOC Gestione Risorse Umane.
3. La reportistica dell'attività di monitoraggio, mediante un sistema di contabilità analitica, dei ricavi e dei costi diretti e indiretti derivanti dall'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, sarà altresì portata all'attenzione del Comitato di Garanzia di cui all'art. 16 con cadenza semestrale.

ART. 23 – ALTRE ATTIVITÀ IN CONVENZIONE

1. In aggiunta alla casistica esplicitata negli articoli precedenti, possono essere erogate in convenzione ulteriori attività aventi per oggetto una prestazione di consulenza richiesta all'Agenzia da soggetti terzi, con i quali viene stipulato apposito accordo per disciplinare termini e modalità del rapporto.
2. Tale attività è riservata ai Dirigenti in servizio con rapporto di lavoro esclusivo ed è esercitata al di fuori dell'orario di servizio, nella disciplina di appartenenza o previa autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente regolamento.

3. L'Agenzia verifica attraverso la Direzione competente per materia (Sanitaria o Sociosanitaria) l'opportunità di attivare il rapporto ed attesta che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale. Nella valutazione si terrà conto in particolare del possesso, da parte del personale coinvolto, delle adeguate conoscenze e strumentazioni per l'erogazione delle prestazioni richieste, della capacità produttiva delle unità organizzative interessate e della convenienza economica per l'Agenzia.
4. L'individuazione del personale viene effettuata dal Direttore dell'U.O. interessata, nel rispetto del principio della fungibilità e rotazione del personale.
Nel caso in cui l'attività oggetto del rapporto convenzionale sia erogabile da Dirigenti afferenti a più strutture, l'individuazione del personale viene effettuata a seguito di procedura di manifestazione di interesse, sempre nel rispetto del principio della fungibilità e rotazione del personale.
5. L'attività di consulenza di cui al presente articolo, sommata alle altre tipologie di attività libero professionale autorizzate dall'Agenzia, non può comportare per il Dirigente un impegno medio superiore alle 12 ore settimanali calcolate su base annua.
6. La convenzione disciplina:
 - e) i limiti orari dell'impegno, che devono essere compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - f) la natura della prestazione, che deve rivestire carattere occasionale;
 - g) il compenso, definito dall'Agenzia in accordo con i Dirigenti coinvolti nell'erogazione della prestazione. Il compenso deve affluire all'Agenzia, che provvederà a trattenerne una quota non inferiore al 30%, salvo non sussistano altri costi diretti o indiretti. Si aggiunge a tale quota l'ulteriore quota del 5% prevista dalla legge n. 189/2012 (legge Balduzzi). L'importo residuo costituisce il compenso professionale a cui si applicano gli oneri di imposta previsti dalla normativa.
7. Il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'Agenzia e la struttura convenzionata, che non può dare pubblicità dei nominativi dei Dirigenti individuati per l'espletamento dell'attività.
8. Al fine dell'attribuzione del compenso al personale interessato, il Direttore della struttura interessata comunica, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione della prestazione, mediante compilazione di apposita modulistica, la rendicontazione delle prestazioni effettuate all'UOC Economico Finanziaria, che emette fattura alla struttura richiedente.
9. In nessun caso possono essere stipulate convenzioni con le strutture accreditate. Rimangono altresì confermati anche per tale tipologia di attività i principi in materia di incompatibilità esplicitati nell'art. 10 del presente regolamento.
10. E' vietata la stipula di convenzioni per l'esercizio di attività libero professionale presso strutture private accreditate e a contratto con il SSN.

ARTICOLO 24 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno -----. Dalla stessa data cessano di avere efficacia regolamentazioni e prassi vigenti presso le ex ASL di Como e di Varese.
2. L'Agenzia è consapevole della difficoltà di individuare, nell'attuale contesto organizzativo ancora in fase di transizione, tipologie di attività da erogare in libera professione e si riserva pertanto di modificare/integrare il presente regolamento alla luce delle disposizioni che emergeranno dal tavolo regionale sulla libera professione in considerazione della particolare natura giuridica delle ATS e del ruolo istituzionale alla stessa attribuito.

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE IN REGIME
INTRAMURARIO**

(ai sensi del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. ----del----)

Alla ATS INSUBRIA
UOC Gestione Risorse Umane

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a il

Posizione funzionale

Specialità

a tempo: indeterminato determinato |

Struttura di appartenenza

Indirizzo di residenza
comune cap via/piazza nr.

recapito ufficio recapito personale

CHIEDE

di poter svolgere attività libero professionale intramuraria come segue:

INDIVIDUALE

IN ÉQUIPE :

cognome e nome	qualifica	Sede di lavoro
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PRESTAZIONE	TARIFFA
1)	<input type="text"/>
2)	<input type="text"/>
3)	<input type="text"/>
4)	<input type="text"/>
5)	<input type="text"/>

Le prestazioni verranno effettuate presso
(indicare esattamente il presidio prescelto e
l'ambulatorio utilizzato)

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Si osserveranno i seguenti orari, rilevabili attraverso timbratura causalizzata:

GIORNO	ORARIO			
		dalle ore		alle ore
	dalle ore		alle ore	
	dalle ore		alle ore	
	dalle ore		alle ore	

APPARECCHIATURE /ATTREZZATURE di proprietà dell' Agenzia utilizzate:

di avere a disposizione il seguente personale di supporto diretto:

(specificare se trattasi di personale tecnico-sanitario, infermieristico o amministrativo; in quest'ultimo caso sia per l'attività di supporto sia per l'attività di prenotazione)

altro (specificare) _____

Il sottoscritto, a conoscenza del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. del dichiara la piena ed integrale accettazione di tutte le disposizioni in esso previste e si impegna ad esercitare l'attività di libera professione intramuraria nel pieno rispetto di tali disposizioni.

data

Firma _____

Parte riservata al Direttore di Dipartimento:

SI valida

Data

Il Direttore di Dipartimento _____

Parte riservata al Direttore Sanitario/Sociosanitario competente per materia:

Per presa visione

Data

Il Direttore _____

ATTENZIONE : il presente Report deve essere compilato in tutti i campi colorati e consegnato alla U.O.C. Economico Finanziario entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento

PERIODO DI RIFERIMENTO:

mese

anno

LIBERO PROFESSIONISTA

Descrizione delle prestazioni	valorizzazione (in euro) singola prestazione	totale prestazioni	introito totale (in euro)

Personale di SUPPORTO

ripartizione dei proventi come da percentuale indicata nella tabella del regolamento

Il sottoscritto Dirigente Responsabile dichiara:

- che il personale indicato è quello effettivamente coinvolto nelle attività descritte
- che il numero complessivo delle prestazioni libero professionali **NON E' SUPERIORE** a quelle istituzionalmente assicurate

data

firma